

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4374 del 01/09/2023
Oggetto	DPR N, 59/2013 E SMI - DITTA TANARA GIANCARLO S.P.A PER LO STABILIMENTO IN COMUNE D LANGHIRANO (PR) VIA FANTI D'ITALIA, 73 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA PRATICA SUAP 209-2021
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4543 del 01/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3849 del 11/10/2016 emessa da Arpae e rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento conclusivo del 24/10/2016 (pratica SUAP 96/2016/UME/SU del 16/03/2016) alla Società TANARA GIANCARLO S.P.A. per lo stabilimento sito in comune di Langhirano (PR), Via Fanti D'Italia, 73, CAP 43013, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Langhirano con prot. n. 7660 del 28/04/2021 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2021/68070 del 30/04/2021, presentata dalla Società TANARA GIANCARLO S.P.A nella persona del Sig. Paolo Tanara in qualità di Legale Rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Langhirano (PR) Via Fanti D'Italia, 73 CAP 43013, per la voltura per sostituzione legale rappresentante (da Marilena Trombi, a Paolo Tanara) e modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 24/10/2016 (pratica SUAP 96/2016/UME/SU del 16/03/2016) con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha richiesto la modifica non sostanziale;
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.)**, per cui la Ditta ha richiesto la modifica sostanziale;
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha richiesto la modifica sostanziale e ha fornito "Valutazione previsionale di impatto acustico" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "lavorazione e stagionatura salumi";

VISTI:

i seguenti pareri pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/74410 del 11/05/2021:

- il parere favorevole per quanto di competenza di IRETI SpA prot. n. 10767-2021-P del 20/05/2021 acquisito a prot. Arpae n. PG/2021/80121 del 20/05/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Langhirano prot. n. 16471 del 13/09/2021 (prot. Arpae n. PG/2021/141038 del 14/09/2021) in merito alle emissioni in atmosfera, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2021/142118 del 15/09/2021 per l'espressione dei pareri degli Enti in indirizzo per quanto di competenza;
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 85750 del 17/12/2022 trasmesso dal SUAP in data 25/07/2022 prot. n. 14715 ed

acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/1234440 del 26/07/2022, ed allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

- i solleciti di Arpae SAC prot. n. PG/2022/124504 del 27/07/2022 e prot. n. PG/2023/78701 del 05/05/2023 per l'espressione dei pareri degli Enti in indirizzo per quanto di competenza;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Langhirano prot. n. 13273 del 16/06/2023 (prot. Arpae n. PG/2023/105987 del 16/06/2023) in merito agli scarichi idrici e impatto acustico, che rimanda anche alle prescrizioni del parere favorevole con prescrizioni di Arpae ST prot. n. PG/2022/13005 del 27/01/2022 in merito all'impatto acustico, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

- 1 La Ditta risulta autorizzata con Autorizzazione unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Langhirano con Provvedimento conclusivo del 24/10/2016 (pratica SUAP 96/2016/UME/SU del 16/03/2016);
- 2 risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda
- 3 l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella ""Produzione di prodotti a base di carne" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- 4 è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5 la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- 6 è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- 7 è stata verificata la presenza di impianti sottoposti al titolo I come previsto dall'art. 272 comma 5 del dl. 152/06 e smi

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

visto quanto riportato nelle premesse, dell'istanza di voltura dell'autorizzazione rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 24/10/2016 (pratica SUAP 96/2016/UME/SU del 16/03/2016), avanzata dalla Società TANARA GIANCARLO S.P.A nella persona del Sig. Paolo Tanara in qualità di Legale rappresentante e gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Langhirano (PR) Via Fanti D'Italia, 73 CAP 43013; che il nuovo Legale rappresentante e gestore risulta essere il Sig. Paolo Tanara;

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3849 del 11/10/2016** e recepito nel Provvedimento conclusivo del 24/10/2016 (pratica SUAP 96/2016/UME/SU del 16/03/2016), a favore della della Società TANARA GIANCARLO S.P.A con sede legale e stabilimento siti in comune di Langhirano (PR) Via Fanti D'Italia, 73 CAP 43013, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione e stagionatura salumi", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con **Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3849 del 11/10/2016** e recepito nel Provvedimento conclusivo del 24/10/2016 (pratica SUAP 96/2016/UME/SU del 16/03/2016):

per il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**" di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 13273 del 16/06/2023 e nel parere IRETI SpA del 20/05/2021 prot. RT010767-2021-P, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Langhirano prot. n. 13273 del 16/06/2023 che rimanda alle prescrizioni del parere di Arpae ST prot. n. PG/2022/13005 del 27/01/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-**

AMB-2016-3849 del 11/10/2016 e recepito nel Provvedimento conclusivo del 24/10/2016 (pratica SUAP 96/2016/UME/SU del 16/03/2016):

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico e più precisamente:

EMISSIONE N.01 - Caldaia per riscaldamento e produzione di acqua calda (Potenza termica nominale 562,6 KW)

Emissione esistente

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N.E02, E03, E04 - n. 3 Produttore rapido di acqua calda sanitaria prelavaggio prosciutti disosso (Potenza termica nominale 62 KW cad.)

Emissione esistente

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 12 – Cogeneratore a gas metano (potenza introdotta con il combustibile pari a 339 kW)

Emissione nuova

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂).....500 mg/Nm³

Monossido di Carbonio.....650 mg/Nm³

Polveri130 mg/Nm³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101,3 kPa.

È stata verificata la presenza di impianti sottoposti al titolo I come previsto dall'art. 272 comma 5 del dl. 152/06 e smi:

EMISSIONE E 06 “ESTRATTORE locale lavaggio disosso per estrazione fumana vapore /aria durante lavaggio attrezzature”;

EMISSIONE E 10 “ESTRATTORE locale lavaggio prosciutti crudi per estrazione fumana vapore /aria durante lavaggio prosciutti e attrezzature”;

EMISSIONE E11 “ESTRATTORE locale lavaggio prosciutti crudi per estrazione fumana vapore /aria durante lavaggio prosciutti e attrezzature”;

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera;

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E 05 “Macchina LavaProsciutti Disosso”;

EMISSIONE E 07 “Tunnel di termo retrazione con nastro a getti d'acqua”;

EMISSIONE E 08 “Torre Evaporativa”;

EMISSIONE E 09 “Timbratrice elettrica (macchina per bollatura prosciutti crudi freschi)”;

Gli effluenti gassosi provenienti da queste fasi lavorative devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera, ad un'altezza oltre il colmo del tetto.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	TANARA GIANCARLO s.p.a..
Partita IVA/Codice fiscale:	00083620344
Sede legale:	Via Fanti d'Italia, 73 Langhirano (PR) CAP 43013
Gestore:	Paolo Tanara
Sede locale impianti:	Via Fanti d'Italia, 73 Langhirano (PR) CAP 43013
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di prodotti a base di carne
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti finiti [kg/anno]
Indicatore 2:	Combustibile utilizzato [Sm3 /a o kg/a]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270 (eccetto per l'emissione E12 in cui funzionameto è pari a 365 g/anno)

- per l'emissione **E12** la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni ed **entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP**;

- per gli impianti originanti le emissioni E01, E02, E03, E04 ed E12, il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo ;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale	UNI EN 13284-1:2017 (*);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
particellare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque

tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

..."

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3849 del 11/10/2016** e recepito nel Provvedimento conclusivo del 24/10/2016 (pratica SUAP 96/2016/UME/SU del 16/03/2016) **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3849 del 11/10/2016** e recepito nel Provvedimento conclusivo del 24/10/2016 (pratica SUAP 96/2016/UME/SU del 16/03/2016).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Langhirano. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano, IRETI SpA ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2021/13204

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Parma 20/05/2021

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT010767-2021-P

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.itScarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT019149-2021 del 29/04/2021
Vs. rif.: SUAP 209/2021Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere ditta Tanara Giancarlo Spa – LANGHIRANO.**

In merito alla pratica di modifica AUA della ditta in oggetto, per l'installazione di un nuovo impianto di cogenerazione, siamo a precisare quanto segue.

Dalla documentazione pervenuta risulta che le acque di condensa del nuovo impianto di cogenerazione verranno convogliate e collegate all'esistente rete fognaria interna. Tale intervento non comporta una modifica quali-quantitativa dello scarico industriale e, pertanto, resta valido quanto prescritto nel parere RT011433-2016 del 11/07/2016 rilasciato dalla scrivente Azienda.

In virtù di quanto disposto dalla Delibera di ARERA n.665/17 siamo ad inserire le seguenti nuove prescrizioni ad integrazione del suddetto parere di conformità:

12) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 56 mc.**13) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 15.000 mc.**

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Allegato 2

COMUNE DI LANGHIRANO

Settore Tecnico



Servizio Urbanistica

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341

Langhirano, lì 13/09/2021

ARPAE SAC - Parma

PEC aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 – Parte Quinta “Tutela dell’aria e riduzione delle Emissioni in Atmosfera”
Legge 26/90 – Tutela della denominazione di origine “Prosciutto di Parma”

**Pratica SUAP 209/2021 del 26/04/2021 – DITTA TANARA GIANCARLO S.P.A. –
Via FANTI D’ITALIA N.73 – 43013 – LANGHIRANO - PR
Ubicazione intervento Via FANTI D’ITALIA N.73 – 43013 – LANGHIRANO - PR**

Con la presente siamo a comunicare relativamente alla pratica in oggetto, che per quanto di competenza si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della compatibilità urbanistica.

Distinti saluti.

Il Responsabile del S.U.E. del
Comune di Langhirano
Arch. Benedetta Enili
(File firmato digitalmente)

Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0085750
DATA: 17/12/2021
OGGETTO: Risposta a: PRATICA N.209/2021 SOLLECITO PARERI MODIFICA AUA
TANARA GIANCARLO S.P.A.- LANGHIRANO

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0085750_2021_Lettera_firmata.pdf:	Sodano Natalia	33B6D9F79CE26469C93E62752638BBEC AA5DE128C2306720F0AF252492A2D750



Comune Di Langhirano - Comune Di
Langhirano
protocollo@postacert.comune.
langhirano.pr.it

OGGETTO: Risposta a: PRATICA N.209/2021 SOLLECITO PARERI MODIFICA AUA TANARA
GIANCARLO S.P.A.- LANGHIRANO

In riferimento alla domanda di AUA pervenuta da parte della ditta TANARA GIANCARLO s.p.a., sita in Langhirano via Fanti d'Italia n.73, esaminata la documentazione e tenuto conto che:

- Il ciclo produttivo prevede operazioni di: lavorazione carne e stagionatura salumi per la produzione di prosciutti crudi, disosso, commercio ingrosso di salumi;
- La richiesta riguarda l'aumento produttivo e delle giornate/anno di attività (da 250 gg/anno a 270 gg /anno), l'installazione di un nuovo cogeneratore alimentato a metano con potenza elettrica nominale di 124 kW, termica nominale di 182 kW e potenza massima introdotta 339 kW il nuovo cogeneratore sarà dotato di canna fumaria le cui acque di condensa verranno convogliate e collegate alle condotte principali di scarico acqua della rete fognaria interna già esistente;

preso atto che nella Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato si attesta il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini aziendali e il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno ai ricettori di interesse e che pertanto le variazioni risultano compatibili con i limiti di legge previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Langhirano;


si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Si resta a disposizione e si porgono distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Nicole Avanzini



Nicole Avanzini

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 4

Prot.

Langhirano, lì 16/06/2023

Allo S.U.A.P.
Comune di Langhirano
LANGHIRANO

e, p.c. Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

e, p.c. Spett.le ARPAE -
Sez. Prov.le di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest
aoopr@cert.arpa.emr.it

Rif. SUAP : 209/2021/UME/SU del 24/04/2021

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Parere di conformità per matrici: "scarico di acque reflue" ed "impatto acustico"
Ditta "TANARA GIANCARLO S.p.A." in Langhirano – Via Fanti d'Italia, n. 73

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta pervenuta dallo S.U.A.P. in data 13/05/2021 di pareri di competenza per le matrici "scarichi idrici" ed "impatto acustico" per modifica di Autorizzazione Unica Ambientale Ditta "TANARA GIANCARLO S.p.A." in Langhirano – Via Fanti d'Italia, n. 73, legalmente rappresentato dal sig. Paolo Tanara;

SCARICO DI ACQUE REFLUE

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto "accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque_reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato";

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano, posto in località Cascinapiano;

- che l'insediamento svolge attività di salagione e stagionatura prosciutti e che lo scarico è costituito da servizi igienici e lavaggio prosciutti, locali e attrezzature, classificato come **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione e dell'art. 74 del D.Lgs. n°152/2006;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^ del titolo IV^ della sezione II^ della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006": per lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta "TANARA GIANCARLO S.p.A.", legalmente rappresentata dal Sig. Paolo Tanara, derivanti dall'insediamento posto in Langhirano – Via Fanti d'Italia, 73, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere IRETI Spa, in qualità di gestore del servizio idrico integrato del 11/07/2016 prot. RT011433-2016-P, aggiornato ed integrato con parere IRETI Spa del 20/05/2021 prot. RT010767-2021-P, pervenuto in data 20/05/2021 prot. n°8.982

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere espresso da ARPAE n. PG/2021/8919 del 20/01/2022 Sinadoc 2022/5898 pervenuto il 21/01/2022, prot. n°1.637.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(Ing. Michele GIORDANI)
Documento firmato digitalmente

rif. Arpae PG 2021/8919 del 20/01/2022
Sinadoc 2022/5898

Spett.le

COMUNE DI LANGHIRANO
Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici

c.a. dirigente del Servizio
Ing Michele Giordani

inviato con PEC

OGGETTO: rif. – SUAP 209/2021/UME/SU del 26/04/2021 - Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ditta TANARA GIANCARLO S.p.A., sita in Langhirano (PR), via Fanti d'Italia n. 73 - Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. n. 1166 del 20/01/2022, acquisita in pari data con prot. Arpae PG 2022/8919.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico (elaborato datato 16/12/2020), redatta dal Tecnico Competente in Acustica, dott. Paolo Paolini;
- presso l'esistente prosciuttificio in oggetto, avente sede in Langhirano (PR), via Fanti d'Italia n. 73, è prevista una modifica impiantistica consistente nell'installazione di un nuovo cogeneratore alimentato a metano con potenza elettrica nominale di 124 kW, termica nominale di 182 kW, e potenza massima introdotta 339 kW; sarà costituito da un sistema ad alto rendimento che produrrà simultaneamente energia termica ed energia elettrica a partire da un unico combustibile (gas metano).

- L'impianto avrà le seguenti caratteristiche: Installazione di n.1 unità di cogenerazione a gas naturale, marca TEDI, modello Cento 120, motorizzata TEDOM, del quale è stato dichiarato un livello emissivo complessivo pari a $L_p 76,5 d(A)$ a 1 m;
- la vigente classificazione acustica del Comune di Langhirano assegna all'insediamento in esame la classe V[^] "Aree prevalentemente industriali". Il ricettore abitativo più vicino è ubicato nella medesima classe V[^] (R1);
- I ricettori residenziali prossimi all'insediamento produttivo sono stati identificati e debitamente considerati nella relazione in oggetto;
- è dichiarato che il nuovo impianto avrà funzionamento continuo delle 24h, per cui l'analisi sugli impatti è stata estesa a tale periodo;
- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione "Ante operam", sia sulla previsione "Ex post", attesta la piena compatibilità delle attività lavorative presenti e future con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- le modalità di sviluppo della predetta valutazione risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il D.M. 11 dicembre 1996;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Langhirano;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato a quanto segue:

Entro 30 giorni dalla messa a regime del nuovo impianto, dovrà essere eseguito un collaudo in opera le cui risultanze dovranno essere trasmesse al Comune di Langhirano che le inoltrerà ad Arpae per le verifiche di competenza.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ISCR. ENTECA N. 5091- R.R.: RER/00044

Michele Ventura

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.